



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 13/03/2018

GIOVANNI DIOTALLEVI

- Presidente - Sent. n. sez.
659/2018

GIOVANNA VERGA

PIERLUIGI CIANFROCCA

REGISTRO GENERALE
N.54200/2017

GIOVANNI ARIOLLI

- Rel. Consigliere -

SANDRA RECCHIONE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

ALMA SALVATORE nato il 19/11/1961 a CALTAGIRONE

BRULICCHIO MARIA ANTONIETTA nato il 31/01/1968 a GRENCHE (SVIZZERA)

avverso il decreto del 20/10/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA

sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

lette le conclusioni del PG

4

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catania, con decreto del 20/10/2017 (dep. 8/11/2017), in riforma del provvedimento emesso dal Tribunale della stessa città in data 27/1/2012 nei confronti di Alma Salvatore, revocava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni tre e del versamento della cauzione di € 5.000,00, confermando, nel resto, la misura della confisca disposta sui beni mobili (tra cui quote societarie) ed immobili direttamente o indirettamente riconducibili all'Alma, anche attraverso l'interposizione fittizia di società e di terzi interessati. Avverso il suddetto decreto ricorrono per cassazione, a mezzo del difensore, sia Alma Salvatore che Brulicchio Maria Antonietta, quale terza interessata, chiedendone l'annullamento.

1.1. Con il primo motivo, deducono, quanto all'acquisto della casa di abitazione e dei terreni confiscati, come sussistesse piena compatibilità con la situazione reddituale del nucleo familiare Alma-Brulicchio e che, dunque, come tali immobili non fossero stati acquistati mediante i proventi illeciti che sarebbero derivati al proposto per la sua partecipazione all'associazione criminosa per cui è stato condannato, difettando, peraltro, quella necessaria correlazione temporale tra la pericolosità del soggetto e l'acquisto dei beni oggetto di ablazione, avvenuto successivamente. Di talché, ne derivava l'illegittimità della misura patrimoniale disposta su beni acquisiti in epoca non riconducibile a quella dell'accertata pericolosità. Mancava, poi, qualunque accertamento che detti beni costituissero il frutto di attività illecite o ne costituissero il reimpiego, non potendo la confisca colpire in modo indiscriminato tutti i beni di coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione personale. Nel caso in esame, l'attività delittuosa risultava confinata dallo stesso giudice del merito al luglio 2005, epoca in cui era avvenuta nei confronti dell'Alma l'esecuzione della misura cautelare per il delitto di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., né erano emersi, nel giudizio di prevenzione, ulteriori elementi dimostrativi della persistente pericolosità. I beni oggetto di confisca erano stati tutti acquistati successivamente (nell'arco temporale tra il 2005 ed il 2010) e, dunque, in epoca non riconducibile a quella dell'accertata pericolosità qualificata, considerato che detta misura patrimoniale è applicabile soltanto qualora abbia per oggetto beni che risultino acquisiti dal proposto o dal terzo a questi legato nel periodo al quale l'accertata pericolosità del soggetto è riferita. Avendo nel caso in esame il giudice del merito determinato il momento iniziale ed il termine finale della pericolosità qualificata dell'Alma, sarebbero stati suscettibili di confisca soltanto i beni acquistati in detto periodo temporale, salva restando la possibilità per il proposto di dimostrare l'acquisto dei beni con risorse preesistenti all'inizio

dell'attività illecita. Peraltro, quanto all'accertamento dell'illecita provenienza dei beni ai fini del provvedimento di confisca, questo andava compiuto in relazione a ciascun bene suscettibile della misura e non all'intero patrimonio. Non fondate, poi, erano le conclusioni raggiunte dalla Corte territoriale (a seguito dell'espletamento di una perizia di stima) a proposito del valore dei beni, considerato di gran lunga superiore a quello risultante dagli atti notarili. Censurabile era, infine, il provvedimento impugnato per avere ritenuto superfluo l'esame delle fonti di prova indotte dalla difesa, che avrebbero potuto confermare gli aiuti economici elargiti ai ricorrenti per fare fronte agli acquisti "incriminati".

1.2. Con il secondo motivo deducono la violazione di legge riguardo la mancata assunzione dei testi indotti dalla difesa che avrebbero potuto riferire sulla legittima provenienza delle somme con le quali la famiglia Alma-Bruclicchio acquistò i beni, ovvero riferire sulle modalità di pagamento dell'immobile di abitazione ovvero riguardo alla cessione dei terreni. Né poteva ritenersi valida l'esclusione dei testi sul rilievo che mancava la prova documentale delle liberalità ricevute dai genitori. Tra l'altro la Corte territoriale non aveva considerato gli assegni previdenziali percepiti dalla famiglia Alma (sul presupposto che fossero di modesto importo), in considerazione dell'opinata discrasia tra reddito e valutazione del perito, omettendo di considerare invece che la ritenuta sproporzione tra reddito ed investimenti era dimostrativa di una provvista lecita formatasi con i risparmi ed il mutuo ipotecario.

2. Il Procuratore generale presso questa Corte con requisitoria scritta del 7/2/2018 ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Quanto al primo motivo ha evidenziato come la difesa, in realtà, lamenti un vizio di motivazione la cui deduzione non è consentita in sede di legittimità. Riguardo al secondo motivo, rileva come vi sia adeguata motivazione rispetto alla mancata acquisizione della prova chiesta dalla difesa (con conseguente esclusione del vizio di violazione di legge dovuto alla mancanza della motivazione) e come, vertendosi in ipotesi di inversione dell'onere della prova, nessun valido elemento a dimostrazione della pregressa e lecita acquisizione dei beni era stato dimostrato dal proposto.

3. Con successiva memoria del 6/3/2018 la difesa dei ricorrenti, insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato, ha replicato, censurandole, alle argomentazioni spese dal Procuratore generale presso questa Corte a fondamento della richiesta di inammissibilità dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi vanno rigettati per essere i motivi non fondati e/o manifestamente

infondati.

3.1. Infondate sono, anzitutto, le doglianze che attengono alla corretta applicazione, da parte del giudice del merito, dei principi stabiliti da questa Corte di legittimità in tema di confisca di prevenzione.

3.1.1. Le misure patrimoniali - in principio elaborate in funzione di mero supporto a quelle personali, al fine di potenziarne l'efficacia preventiva, tanto da porsi in rapporto di mera accessorialità a quest'ultime, pure in termini di contestualità di applicazione - hanno conosciuto, nel tempo, un processo di progressivo sganciamento dalle prime, che ha avuto il suo epilogo nell'affermazione della loro piena autonomia per come sancito anche dalla normativa primaria di riferimento (art. 18 D.Lvo n. 159/2011) e dalla giurisprudenza in materia. Autonomia da intendere nel senso dell'applicabilità non solo in distinto contesto procedimentale, ma anche nei casi - quale quello in esame - in cui non sia applicabile la misura personale, o perché la relativa proposta sia stata rigettata o perché, inizialmente applicata, sia stata poi revocata o, comunque, non sia più attuale e finanche in caso di morte del soggetto inciso. Ciò del resto è coerente non solo con l'affermazione di linee strategiche di politica criminale volte a farne strumento di efficace contrasto a fattispecie delittuose mafiose od eversive che siano, ritenute comunque capaci di mettere in pericolo gli assetti dell'ordinamento democratico, ma soprattutto con la giudiziale constatazione che vi sono alcuni reati, tra cui *in primis* assume rilievo proprio quello di associazione mafiosa - per la cui partecipazione il ricorrente è stato condannato con sentenza irrevocabile - che sono ontologicamente forieri di reddito in quanto diretti proprio all'acquisizione, con le tipiche modalità delittuose, di profitti illeciti. A tale proposito, si è infatti affermato che il delitto di associazione di tipo mafioso può costituire il presupposto dei reati di riciclaggio e di reimpiego di capitali, in quanto di per sé idoneo a produrre proventi illeciti, rientrando negli scopi dell'associazione anche quello di trarre vantaggi o profitti da attività economiche lecite per mezzo del metodo mafioso (vedi Sez. un. n. 25191 del 27/02/2014 - dep. 13/06/2014, Iavarazzo, Rv. 259586).

3.1.2. Occorre peraltro premettere che la individuazione dei soggetti destinatari delle misure di prevenzione può nascere o in funzione di elementi di fatto da cui desumere il fondato indizio di appartenenza del soggetto alle associazioni di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. o, come nel caso che qui ricorre, da un accertamento giurisdizionale consacrato dalla *res iudicata* che dunque fa stato in ordine alla presenza del presupposto soggettivo dal quale scaturisce l'applicabilità delle misure di prevenzione tanto personali che reali. Il che evidenzia come nella presente vicenda il provvedimento ablatorio oggetto della odierna censura avrebbe



astrattamente potuto formare materia di una autonoma determinazione ex art. 12-sexies d.l. n. 306/1992 sia da parte del giudice della cognizione che di quello dell'esecuzione. Il tutto non senza sottolineare come nell'ambito dell'odierna procedura sia stato ampiamente e puntualmente declinata da entrambi i giudici di merito una cospicua e convergente serie di elementi fattuali atti ad asseverare come il meccanismo di accumulo patrimoniale del tutto sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta dal proposto, e che è risultato non giustificato quanto alla relativa provenienza alla luce delle deduzioni svolte dall'odierno ricorrente, fosse riconducibile ad un arricchimento necessariamente conseguita in ragione proprio dell'attività svolta dallo stesso prevenuto come intraneo al sodalizio mafioso ("attivo nel ramo delle estorsioni") e la cui esistenza è stata accertata con sentenza irrevocabile.

3.1.3. Va d'altra parte rammentato come la c.d. confisca estesa presenti tratti strutturali di marcata analogia rispetto alla figura della confisca di prevenzione, dal momento che entrambe le misure si saldano ad una sproporzione tra valore dei beni di verosimile origine delittuosa e le possidenze legittime del soggetto cui si riferiscono le anzidette misure. Al tempo stesso, tanto per la confisca allargata che per quelle di prevenzione si prescinde da qualsiasi profilo inerente al nesso di pertinenzialità tra i beni da confiscare ed una determinata ipotesi di reato (Sez. un., n. 920 del 17/12/2003, dep. 129/1/2004, Montella, Rv. 226490). Nonostante dunque gli innegabili tratti differenziali tra l'una e l'altra ipotesi di confisca (sul punto vedi Sez. Un., n. 33451 del 29/5/2014, Repaci ed altro, Rv. 260247) le analogie strutturali tra le due misure comportano una ontologica "riconducibilità" dell'ingiustificato accumulo patrimoniale ad una qualità soggettiva (condanna per determinati delitti o qualità di indiziato di appartenenza ad un sodalizio mafioso) che a sua volta si qualifica per essere essa stessa generatrice di un meccanismo di illecito arricchimento. A tale riguardo, e in tale cornice di riferimento, finisce dunque per assumere particolare rilievo la recente sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2018 ove si è sottolineato come la tesi della "ragionevolezza temporale" risponde all'esigenza di "evitare una abnorme dilatazione della sfera di operatività dell'istituto della confisca allargata, il quale legittimerebbe – anche a fronte della condanna per un singolo reato compreso nella lista – un monitoraggio patrimoniale esteso all'intera vita del condannato". Risultato, quest'ultimo che il Giudice delle leggi implicitamente censura in quanto esso "rischierebbe di rendere particolarmente problematico l'assolvimento dell'onere dell'interessato di giustificare la provenienza dei beni (ancorché inteso di semplice allegazione) il quale tanto più si complica quanto più è retrodatato l'acquisto del bene da confiscare".

Peraltro verso, viene anche in discorso ai fini che qui interessano e nel quadro




dell'identica *ratio decedendi* gli univoci *dicta* che promanano dalla direttiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3.4.2014 relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato dell'Unione Europea. Come infatti illustra il punto 21 del preambolo e come poi sancisce l'art. 5 dello strumento sovranazionale innanzi evocato, è previsto che gli Stati membri dell'Unione sono chiamati ad adottare "le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, dei beni che appartengono ad una persona condannata per un reato suscettibile di produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico, *laddove l'autorità giudiziaria, in base alle circostanze del caso, compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili, come il fatto che il valore dei beni è sproporzionato rispetto al reddito legittimo della persona condannata, sia convinta che i beni in questione derivino da condotte criminose*".

Da tutto ciò emerge come il sistema, oggi rafforzato alla luce delle pronunce della Corte costituzionale e del tenore della direttiva sopra indicata, con riferimento al tema della confisca estesa, evochi due paradigmi che appaiono essere certamente pertinenti anche ai fini e nel quadro della confisca c.d. di prevenzione.

Il primo, rappresentato dalla esigenza che si presupponga a monte una qualche condotta criminosa che sia in sé foriera di una illecita accumulazione di denaro o altri beni; dall'altro, che la derivazione dell'illecito arricchimento possa essere tratta da tutte le circostanze del caso di specie, tra le quali, in particolare, finisce per assumere una pregnanza contenutistica determinante quella della incoerenza economica tra il valore di quei beni e il reddito legittimo della persona cui l'illecita condotta viene ad essere ascritta.

3.1.4. Il corollario che da tutto ciò se ne può trarre è, dunque, che ove la misura di prevenzione tragga origine, come nella specie, non dal semplice indizio di appartenenza ad una associazione di stampo mafioso – delitto questo, che come si è accennato, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto essere in se e per sé idoneo a produrre reddito per i suoi partecipi – ma derivi da un accertamento giurisdizionale circa la partecipazione del proposto ad una associazione di stampo mafioso finalizzata alla consumazione di delitti contro il patrimonio e, dunque, ontologicamente idonei a produrre un reddito per gli associati, il primo termine di riferimento dell'applicabilità della confisca allargata, da un lato, o della misura di prevenzione patrimoniale dall'altro, può dirsi integralmente soddisfatto.

A proposito, poi, del termine di "ragionevole correlazione temporale" tra la fase di locupletazione e quella relativa all'acquisto di beni esorbitanti dalle legittime attività del prevenuto, è ben vero, come ricorda il ricorrente, che questa Corte ha avuto modo di affermare il principio secondo il quale "la pericolosità sociale, oltre



ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; traendone da ciò la conseguenza che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato (Sez. Un., n. 4880 del 26/06/2014 - dep. 02/02/2015, Spinelli ed altro, Rv. 262605)".

Ed è altrettanto vero che questo principio è stato, più di recente, ribadito con l'affermazione secondo la quale "in tema di misure di prevenzione, ove la fattispecie concreta consenta al giudice di determinare il momento iniziale ed il termine finale della pericolosità sociale qualificata, sono suscettibili di confisca solo i beni acquistati in detto periodo temporale, salva restando la possibilità per il proposto di dimostrare l'acquisto dei beni con risorse preesistenti all'inizio dell'attività illecita (Sez. 6, n. 31634 del 17/05/2017 - dep. 27/06/2017, Lamberti e altro, Rv. 27071001)".

Del pari, come pure focalizzato dal ricorrente, è ben vero che risulta nel caso di specie processualmente accertato il periodo di permanenza della qualità di associato, con conseguente elisione dei profili di pericolosità sociale a far tempo dal venire meno di tale condizione.

Tuttavia, a parere della Corte, da tale dato non può essere tratta la conclusione, come pretenderebbe il ricorrente, di ritenere esaurito il "raccordo cronologico" tra la fase di insorgenza dell'illecita accumulazione di denaro ed il relativo reimpiego, quasi a voler sottolineare che in tanto possa sussistere un collegamento tra beni di illecita provenienza e condotta criminosa in quanto il relativo acquisto sia stato effettuato perdurante la condizione di associato a delinquere. Ciò determinerebbe di fatto una sorta di "condono" per tutte le condotte di acquisizione che, pur effettuate attraverso la provvista creata mediante la condotta illecita, si siano poi estrinsecate, come momento perfezionativo, in una fase temporale successiva alla perdita di quella condizione soggettiva di pericolosità.

Il che, a ben guardare, evocherebbe ciò che l'ordinamento ha legislativamente inteso "scardinare": vale a dire la sovrapposizione tra condizione di soggetto socialmente pericoloso e la applicabilità nei suoi confronti della misura di prevenzione patrimoniale.



La confisca al contrario presenta connotati, come si è detto, di pericolosità *in rem* di tipo relazionale, nel senso che non è il bene in quanto tale a presentare i requisiti di *res* intrinsecamente pericolosa, ma il fatto che quel bene appartenga e, quindi, continui ad essere gestito, da un determinato soggetto che ne dispone in ragione specifica dei propri connotati e trascorsi di persona "penalmente qualificata".

E' d'altra parte un dato di comune esperienza quello secondo il quale l'autore di reati destinati direttamente o indirettamente a generare un arricchimento sul versante patrimoniale, eviti di regola di provocare fenomeni di "appariscenza" del suo nuovo *status* economico, ontologicamente incompatibile con i redditi dichiarati o l'attività svolta, anche perché, non a caso, il sistema non solo tende a prevenire e reprimere le intestazioni fraudolente e le altre manovre volte a rendere "etero vestite" le disponibilità patrimoniali, ma espressamente fa riferimento (art. 12-*quinqies* D.L. n. 306/1992) a condotte elusive, volte proprio a scongiurare l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali.

In tale contesto appare dunque evidente come, nelle ipotesi quale quella in esame, accanto alla mancanza di fondate deduzioni idonee ad asseverare la legittima provenienza dei beni, risulti al contrario ben corroborata la condizione della "ingiustificatezza degli incrementi patrimoniali", con la conseguenza che l'elemento del ragionevole raccordo temporale di cui si è fatto più volte riferimento, risulti ampiamente soddisfatto.

Infatti, allorché gli acquisti si realizzino in un periodo immediatamente successivo a quello per cui è stata asseverata la pericolosità qualificata ed il giudice del merito dia conto dell'esistenza di una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi che dette acquisizioni patrimoniali siano la diretta derivazione causale proprio della provvista formatasi nel periodo di illecita attività, legittimamente può applicarsi la misura ablatoria, in quanto esistente un collegamento di tipo logico tra il fatto presupposto, la pericolosità del proposto e l'incremento patrimoniale "ingiustificato" che ha generato i beni oggetto di confisca.

Nel caso di specie, invero, i giudici di merito risultano avere, da un lato, escluso che i beni acquistati dal proposto *in limine* (2005) e successivamente alla cessazione del periodo di pericolosità qualificata (2006, 2007 e 2010) siano ascrivibili a proventi esistenti prima del coinvolgimento del ricorrente nell'ambito dell'associazione di stampo mafioso denominata "Calatino sud Simeto", nonché, dall'altro, che siano frutto della propria attività lavorativa o di redditi leciti percepiti durante o successivamente a detto periodo, anche avvalendosi di apposta perizia di stima che dà conto di come la natura simulata dei contratti rispondesse ad una logica di occultamento di disponibilità economiche illecitamente formatesi.



Conseguentemente, dinanzi a tale evidente sproporzione, risulta logico aver ricondotto tali molteplici acquisizioni proprio ai proventi percepiti dal proposto quale partecipe del sodalizio mafioso dedito al "settore delle estorsioni", trattandosi di delitto che, in ragione delle sue modalità e dei fini avuti di mira, è idoneo, come detto, di per sé a generare illecita ricchezza.


Il percorso adottato dal giudice del merito risulta dunque del tutto coerente rispetto ai parametri ed ai presupposti normativi senza alcun meccanismo di automatica traslazione tra il compendio oggetto di ablazione e la qualità soggettiva ascritta al prevenuto, dal momento che la riconduzione dei cespiti - o meglio della relativa provvista - ad un periodo cronologicamente compatibile con lo *status* di associato, ha formato oggetto di analisi che non soltanto non ha trovato smentita nelle allegazioni difensive (mancata dimostrazione della legittima origine di quei cespiti), ritenute infondate da entrambi i giudici di merito, ma si è trovata saldamente ancorata ad una palese sperequazione di valori tra quei cespiti e i redditi legittimi del prevenuto.

D'altra parte, il parametro della "ragionevolezza temporale" non esclude affatto la possibilità che siano acquisiti elementi di univoco spessore indiziante atti a ricondurre la genesi di accumulazioni patrimoniali o di singole possidenze, anche se materializzatesi in epoca di gran lunga successiva alla cessazione delle condizioni di pericolosità soggettiva, proprio all'epoca di permanenza di quelle stesse condizioni. Ove così non fosse, il dato temporale anziché fungere da indice della logicità di un costrutto argomentativo sulla cui base dedurre l'esistenza dei presupposti, diverrebbe esso stesso parametro "scriminante" agli effetti dell'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale: ciò che né la lettera, né la *ratio* del sistema tollererebbero.

3.1.5. Manifestamente infondate si rivelano, invece, le altre censure mosse al provvedimento impugnato con il primo motivo di ricorso.

3.1.5.1. Anzitutto va escluso che la misura reale abbia colpito in modo indiscriminato tutti i beni del proposto, avendo il giudice del merito compiuto una puntuale verifica in relazione a ciascun bene suscettibile della misura, descrivendo i beni sottoposti a sequestro ed argomentando in merito alla relativa sproporzione, tanto che per alcuni beni (in particolare per i conti correnti bancari ed i libretti di deposito e risparmio, nonché per la ditta individuale intestata alla moglie) è stato disposto il dissequestro.

3.1.5.2. Inammissibili sono anche le doglianze attinenti al differente giudizio svolto dal giudice del merito in punto di esclusione della valenza giustificatrice dei redditi leciti vantati dal ricorrente, della realtà delle operazioni di acquisto effettuate e della ritenuta sproporzione esistente tra beni da un lato e loro valore



dall'altro, in quanto non proponibili in questa sede poiché attinenti, in ipotesi, al vizio di motivazione e dovendosi escludere qualsiasi profilo di mancanza o di apparenza della stessa nell'ambito del provvedimento impugnato.

3.2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso. I rilievi mossi dai ricorrenti, per quanto evidenziato nelle decisioni di merito, muovono dal presupposto che il valore degli immobili sia quello indicato negli atti notarili e, dunque, di gran lunga inferiore a quello determinato dallo stesso giudice del merito sulla scorta della perizia svolta. Pertanto, allorché il giudice di prevenzione, nell'esercizio dei suoi poteri valutativi, abbia motivatamente disatteso i rilievi avanzati in ordine alla stima peritale, l'esclusione della richiesta di sentire testi a comprova della realtà di quanto formalmente indicato negli atti di acquisto ne è conseguenza legittima e non può chiedersi a questa Corte di sostituirsi sul punto al giudice del merito. Di conseguenza, le doglianze addotte con il ricorso per cassazione volti a censurare l'esclusione delle prove a "discarico", ossia quegli elementi tendenti a dimostrare l'esistenza di una lecita ed idonea provvista a far fronte agli acquisti "incriminati", sono prive della necessaria decisività, in quanto inadeguate a superare quel profilo di fattuale discrasia relativo al valore dei beni, oggetto di *questio facti* non proponibile in questa sede, ove, in ragione della natura del provvedimento emesso, sono consentite soltanto doglianze di violazione di legge.

4. Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 13/3/2018


Il Consigliere estensore

Giovanni Ariolli



Il Presidente

Giovanni Diotallevi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 27 MAR 2018



Il Cancelliere
CANCELLIERE
Claudia

